REGOLAMENTO (CEE) N. 4050/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che proroga e modifica il regolamento (CEE) n. 572/86 sul regime da applicare dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con la Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo di libero scambio [1] è stato concluso tra la Comunità e la Norvegia;

considerando che un protocollo aggiuntivo a tale accordo [2] è stato firmato il 14 luglio 1986 ma non entrerà in vigore il 1° gennaio 1987, perché la Norvegia non ha potuto ratificarlo in tempo, e che il regolamento (CEE) n. 572/86 [3] scade il 31 dicembre 1986;

considerando che occorre quindi prorogare e modificare il regolamento (CEE) n° 572/86 per quanto riguarda la Norvegia fino al momento dell'entrata in vigore del protocollo citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 572/86, come modificato dal presente regolamento, è prorogato, per quanto concerne la Norvegia, fino all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra la Comunità e la Norvegia, e comunque non oltre il 30 aprile 1987.

Articolo 2

1. Ogni riferimento ai «paesi dell'EFTA» nel regolamento (CEE) n° 572/86 è sostituito da un riferimento alla «Norvegia».

2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i prodotti coperti dall'accordo di libero scambio, fatto salvo l'articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 1987 i dazi all'importazione dei prodotti originari della Norvegia in Spagna, incluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla, e in Portogallo sono ridotti rispettivamente al 77,5 % e all'80 % dei dazi di base».

3. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«2. Per i prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese riducono rispettivamente del 22,5 % e del 20 % la differenza tra:

— i dazi di base indicati nell'articolo 2 del presente regolamento

e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2».

Articolo 3

È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 7 bis*

La tassa dello 0,4 % ad valorem applicata dalla Repubblica portoghese alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(1) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag 2.
(2) GU n. L 337 del 29. 11. 1986, pag. 2.
(3) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 89.